

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Proponente:

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Oggetto:

PROGRAMMA NEXT GENERATION - PNRR - M6.C1 - 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CASA DELLA COMUNITÀ DI MONTELUCE CUP F97H24001570006
ACCORDO QUADRO TRA INVITALIA E IL R.T. BLASI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) BURLANDI FRANCO SRL (MANDANTE), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ PERUGIA MONTELUCE - PRESA D'ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000818 del 29/05/2026 contenente:

*il Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Roberta VOLPINI
il Parere del Direttore Sanitario Dr. Ottavio Alessandro NICASTRO*

Hash.pdf (SHA256):854ce1ea3c8c7d17c5ae2a4c347cff0386e9bcfe6d94c6f96c37fe534589b45b

Firme digitali apposte sulla proposta:

Roberto SUSTA, Federica MODESTI, Giulia SILVESTRI, Ottavio Alessandro NICASTRO

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emanuele CIOTTI)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

PREMESSO che nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, in qualità di Soggetto attuatore esterno degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 6. Component 1 – 1.1 – Casa della Comunità e presa in carico della persona, è previsto - *inter alia* - l'intervento di realizzazione della **Casa della Comunità di Perugia - Monteluca - CUP F97H24001570006**, con riferimento al quale, *inter alia*:

- con Delibera n. 761 del 01/07/2022, questa Azienda sanitaria ha disposto di ricorrere agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR di propria competenza,
- nell'ambito della gara indetta da Invitalia: Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458, è stato affidato l'accordo quadro comprendente anche **l'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi in favore del R.T.I. Apulia srl - Pagano spa**, che ha offerto il ribasso del 15,981%,
- con Delibera n. 1142 del 18/10/2024, è stato affidato l'incarico di collaudo statico nei confronti dell'ing. Nicola Carrassi;
- con nota Prot. USL n. 0214156 del 22/11/2024 è stato trasmesso l'ODA (Ordine di attivazione dell'intervento) con contestuale avvio d'urgenza della Direzione Lavori dell'intervento, nei confronti dell'aggiudicatario individuato da Invitalia, Techproject srl di Roma, ODA medesimo propedeutico alla stipula del contratto specifico, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 35,70%, di € 233.274,20, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- con nota acquisita al Prot. USL n. 0227523 del 11/12/2024 la società Techproject srl ha trasmesso l'ODA debitamente sottoscritto;
- con Delibera n. 0000064 del 20/01/2025 è stato approvato lo schema di contratto per la direzione lavori da stipulare con la suddetta società;
- il relativo contratto è stato stipulato con la società Techproject srl e acquisito al Reg. USL n.191 del 27-06-2025 CIG B436FA5AA3;
- in data 20/01/2025 è stato stipulato il contratto specifico di appalto integrato con Apulia srl, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Pagano spa, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 4.039.132,72, oltre IVA, costituito da € 140.083,93 per progettazione esecutiva, € 3.702.446,41 per lavori ed € 196.602,38, per costi della sicurezza e acquisito al Reg. USL n. 43 in pari data -(CIG B3F4AD94F1);
- a seguito della Delibera n. 121 del 31/01/2025 in data 05/02/2025 è stato sottoscritto e acquisito al Reg. USL N. 73 in pari data l'atto di sottomissione relativo alle opere in variante risultanti dalla redazione del progetto esecutivo, approvato con la richiamata delibera
- con nota prot. USL n. 0082108 del 24/04/2025 e 0236143 del 12/12/2025 è stato trasmesso il relativo ODA per i servizi di collaudo dell'intervento nei confronti della società Mastellone di Castelveter Engineering srl, per l'importo del corrispettivo calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, al netto del ribasso del 28,16%, pari ad € 70.158,61, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- prot. USL in entrata n. 0240075 del 17/12/2025, con cui Mastellone di Castelveter Engineering srl, ha trasmesso l'ODA debitamente controfirmato;

- con Delibera n. 1442 del 23/12/2025 è stato approvato lo schema di contratto per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori da stipulare con la suddetta società;
- il relativo contratto è stato stipulato con la società Mastellone di Castelveter Engineering srl e acquisito al Reg. USL n. 144 del 17/04/2026 CIG B9AF66D3D2 ;
- con Delibera n. 0000138 del 05/02/2026, questa Azienda sanitaria, per le motivazioni ampiamente riportate nel citato atto:
 - ✓ ha disposto la risoluzione del contratto stipulato in data 20/01/2025 e acquisito al Reg. USL n. 43 in pari data, nonché dell'atto di sottomissione stipulato in data 05/02/2025 e acquisito al Reg. USL n. 73 in pari data, con l'ATI Apulia S.r.l.-Pagano S.p.a., risultata affidataria dell'appalto integrato avente per oggetto la progettazione e la realizzazione della *Casa della Comunità di Perugia Monteluce* (CIG B3F4AD94F1) nell'ambito della gara indetta da Invitalia "Accordo Quadro 2 - Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458 - Sub lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato", per grave inadempimento e ritardo rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto medesimo ed ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 60 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - ✓ ha delegato il RUP Ing. Federica Modesti a comunicare ad INVITALIA la disposta risoluzione del contratto specifico e a richiedere la graduatoria della procedura di gara a suo tempo curata dalla stessa INVITALIA, al fine di contattare gli operatori economici secondo l'ordine di classifica per tentare di addivenire - con la massima sollecitudine - alla stipula di un nuovo contratto specifico ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO altresì che:

- ✓ in data 04/03/2026 il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giancarlo Tanzi della Società Techproject srl, ha redatto lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, come da documentazione acquisita al Prot. USL n. 0058810 del 19/03/2026 atto a cristallizzare la situazione fisica e contabile del cantiere all'atto dell'estromissione dell'impresa;
- ✓ il Collaudatore, come risulta dal Verbale di visita n. 1 del 23/03/2026 ha effettuato apposita visita dei luoghi, ai fini dell'accertamento dei lavori eseguiti;
- ✓ il Direttore dei lavori, facendo seguito allo stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, in data 08/04/2026 ha redatto il verbale di verifica di avvenuto ripiegamento e riconsegna delle aree, acquisito al Prot. USL n. 0073823 del 09/04/2026;
- ✓ il collaudatore Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelveter con apposito "Verbale di accertamento tecnico contabile" e acquisito al Prot. USL n. 0080733 del 17/04/2026, preso atto dell'intero svolgimento dell'appalto "a corpo" ha effettuato l'accertamento tecnico contabile ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dichiarando collaudabili le opere realizzate e ritenendo riconoscibile all'Appaltatore uscente l'importo netto di € 117.733,69, fatte salve le già richieste misure risarcitorie avanzate dalla USL Umbria 1 nell'atto di risoluzione contrattuale n. 0000138 del 05/02/2026 per i danni subiti e subendi a causa della gravi inadempienze commesse dall'Appaltatore;

RITENUTO necessario comunque procedere alla realizzazione dell'opera, inserita nel Piano Operativo Regionale allegato al CIS della Regione Umbria da ultimo approvato con DGR n. 1226 del 26/11/2026 e recepito con Delibera aziendale n. 1440 del 19/12/2025, vista la centralità dell'intervento nell'ambito esigenziale sanitario dei servizi territoriali, come espresso ampiamente dagli organi regionali competenti;

DATO ATTO pertanto che questa Azienda sanitaria:

- ✓ con nota Prot. USL n. 0027502 del 06/02/2026 ha richiesto ad Invitalia di procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di riassegnare i lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Perugia – Monteluca ad altra impresa ;
- ✓ con nota Prot. USL n. 0080781 del 17/04/2026 ha comunicato ad Invitalia l'importo contrattuale dei lavori da affidare al nuovo operatore economico - determinati a seguito dell'accertamento dei lavori eseguiti, effettuato dal Collaudatore con il Verbale di cui sopra
 - pari a complessivi € 3.964.722,77 distinti come di seguito:
 - € 3.768.120,39 per lavori al netto del ribasso;
 - € 196.602,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che con nota acquisita al Prot. USL n. 0105391 del 21/05/2026 Invitalia ha trasmesso l'Accordo Quadro AQ2 – Lotto geografico 9 Umbria Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato – CIG9326923458 (Allegato 1) stipulato con il R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi Franco srl (mandante) ai fini della realizzazione della Casa della Comunità Perugia Monteluca CUP F97H24001570006, che ha offerto il ribasso del 15,981% (medesime condizioni del primo aggiudicatario);

VISTO l'Accordo Quadro stipulato tra Invitalia e l'impresa aggiudicataria (Allegato 2).

RITENUTO procedere alla trasmissione dell'"ODA" (Ordine di Attivazione dell'Intervento), unitamente alla documentazione ivi prevista, nei confronti del nuovo appaltatore, nel rispetto della disciplina di gara Invitalia;

VISTO lo schema di contratto di appalto specifico da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con il R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi Franco srl (mandante), (Allegato 3), per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 3.964.722,77, oltre IVA, costituito da € 3.768.120,39 per lavori al netto del ribasso ed € 196.602,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

ATTESO che, per gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136/10, è stato acquisito il CIG BBDF121B70;

VISTO il quadro economico dell'intervento appositamente rimodulato a seguito dell'aggiudicazione (Allegato 4);

DATO ATTO che, al costo complessivo dell'intervento di cui al presente atto -come da rimodulazione recepita con Delibera n. 1440 del 19/12/2025-, si farà fronte con le risorse finanziarie iscritte nel piano Triennale degli investimenti 2026/2028 in allegato al bilancio preventivo economico approvato con Delibera n. 1487 del 30/12/2025 (Cod. Piano Inv. 2024/07):

NUOVA RISERVA	F.F.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA F.F.	IMPORTO FINANZ. €
120/100/405	5P01	AZAO-0600	AZAO-9078	PNRR-M6 C1.1.1 Case della Comunità (CdC) Casa della Comunità Monteluca Perugia	5.246.023,20

DATO ATTO, inoltre, che qualora si verificasse la revoca dei finanziamenti PNRR conseguente al mancato raggiungimento dei Target previsti, questa Azienda Sanitaria garantirà la copertura finanziaria dell'intervento, secondo quanto previsto con Delibera n. 712 del 29/05/2026;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTI:

- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ✓ la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*);
- ✓ la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- ✓ la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- ✓ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione denominata "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione";
- ✓ il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;

- ✓ Decreto del MEF 6 agosto 2021;
- ✓ il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant'altro, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028, adottato con Delibera n° 98 del 30/01/2026;
- ✓ la DDG n. 314 del 16/03/2026 "Conferimento incarichi di sostituzione ai sensi dell'art. 73 del CCNL Area Funzioni locali, nella responsabilità delle strutture complesse vacanti dell'Area centrale";

PRESO ATTO che la Dirigente f.f. della U.O. Attività Tecniche, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di quest'Azienda Sanitaria;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera

- 1. PRENDERE ATTO** delle premesse contenute nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate.
- 2. PRENDERE ATTO** che nell'ambito della gara indetta da Invitalia Accordo Quadro AQ2 – Lotto geografico 9 Umbria Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato – CIG 9326923458, e a seguito del procedimento di interpello effettuato, è stato aggiudicato l'appalto integrato dei lavori in favore del R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi Franco srl (mandante) che ha offerto il ribasso del 15,981% (medesime condizioni del primo aggiudicatario).
- 3. PRENDERE ATTO** dell'Accordo Quadro (Allegato 1) stipulato tra Invitalia e il R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi Franco srl (mandante), per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità Perugia Monteluca CUP F97H24001570006, per l'importo di € 3.964.722,77, oltre IVA.
- 4. TRASMETTERE** l'Ordine di Intervento "ODA" (Allegato 2), unitamente alla documentazione ivi prevista, nei confronti del nuovo appaltatore, nel rispetto della disciplina di gara Invitalia.
- 5. APPROVARE** lo schema di contratto specifico (Allegato 3) da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con il R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi Franco srl (mandante), per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 3.964.722,77, oltre IVA, costituito da € 3.768.120,39 per lavori al netto del ribasso ed € 196.602,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

6. **DELEGARE** la Dott.ssa Ing. Federica Modesti Dirigente dell'U.O. Progettazione, Manutenzione e Patrimonio alla stipula del contratto di appalto dei lavori di cui al precedente punto.
7. **DARE ATTO** che, per gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136/10, è stato acquisito il CIG BBDF121B70.
8. **APPROVARE** il quadro economico dell'intervento appositamente rimodulato a seguito dell'aggiudicazione (Allegato 4).
9. **DARE ATTO** che, al costo complessivo dell'intervento di cui al presente atto -come da rimodulazione recepita con Delibera n. 1440 del 19/12/2025-, si farà fronte con le risorse finanziarie iscritte nel piano Triennale degli investimenti 2026/2028 in allegato al bilancio preventivo economico approvato con Delibera n. 1487 del 30/12/2025 (Cod. Piano Inv. 2024/07):

NUOVA RISERVA	F.F.	CDR SAP	TIPOLOGIA F.F.	IMPORTO FINANZ. €
120/100/405	5P01	AZA0-9078	PNRR-M6 C1.1.1 Case della Comunità (CdC) Casa della Comunità Monteluca Perugia	5.246.023,20

10. **DARE ATTO**, inoltre, che qualora si verificasse la revoca dei finanziamenti PNRR conseguente al mancato raggiungimento dei Target previsti, questa Azienda Sanitaria garantirà la copertura finanziaria dell'intervento, secondo quanto previsto con Delibera n. 712 del 29/05/2026.
11. **DARE ATTO** infine che, nel caso di perdita del finanziamento PNRR, questa Azienda sanitaria agirà in via di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente per l'eventuale danno erariale derivante dalla revoca dei fondi.
12. **TRASMETTERE** il presente provvedimento, per il seguito delle attività di competenza, ai professionisti designati per la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto dei lavori, Dott. Ing. Giancarlo Tanzi, Direttore dei lavori e Arch. Federico Volteggiani, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, della società individuata da Invitalia, Techproject srl.
13. **PRENDERE ATTO** che alla data odierna, la compagnia assicurativa dell'Appaltatore originario non ha ancora provveduto al versamento dell'importo di € 258.197,53, a seguito della escussione della polizza fideiussoria n. 01.000067666 del 26/11/2024 (costituita ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento del contratto di appalto integrato risolto con Delibera n. 0000138 del 05/02/2026), nonostante

sia decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta previsto dall'art. 4 della polizza medesima.

14. DARE MANDATO all'Ufficio Legale aziendale di porre in essere ogni azione per la tutela del credito e l'escussione coattiva della suddetta garanzia presso le sedi competenti.

15. TRASMETTERE il presente provvedimento mediante il sistema "ReGiS" reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze (Circolare n. 31 del 14/12/2021).

16. PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente provvedimento ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza, in base a quanto disposto dall'art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del D.lgs. 33/2013 e s.m.i, dall'art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" nelle relative sottosezioni, nonché nella specifica sottosezione "Attuazione Misure PNRR" prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Db.7 del 17 gennaio 2023 e dalla Circolare del MEF n. 9 del 10 febbraio 2022.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Annalisa Spoletini

IL RESPONSABILE I.F.O.

Dott. Roberto Susta

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Ing. Federica Modesti



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OG2
OG11

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”;
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)”
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

ACCORDO QUADRO

LOTTO GEOGRAFICO 9 UMBRIA CIG: 9326923458

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

TRA

- **AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A.**
- **INVITALIA**, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale € 836.383.864,02, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, “*Invitalia*”), rappresentata nella persona del Responsabile della funzione “Investimenti Pubblici” Dott. Avv. Giovanni Portaluri, che opera in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



“Codice dei Contratti”);

E

il raggruppamento temporaneo, costituito dall'operatore economico **Blasi costruzioni S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM), Via Montauro n.1, c.a.p. 00118, capitale sociale € 50.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ROMA al n. RM - 684172, Codice fiscale n. 03641281005, Partita IVA n. 03641281005, in persona del Legale Rappresentante SANTE BLASI, quale *mandataria*, dall'operatore economico **BURLANDI FRANCO S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM), Via di Passo Lombardo - n.259 – c.a.p. 00133, iscritto nel Registro delle Imprese di ROMA al n. RM - 782124, Codice fiscale n. 04571101007, Partita IVA n. 04571101007, in persona del Legale Rappresentante FABRIZIO BURLANDI quale *mandante*;

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'“**Appaltatore**”), quali assegnatari dei cluster indicati nella tabella allegata al presente Accordo Quadro.

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “**PNRR**”) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, “**PNC**”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La **Missione 6 “Salute”** del PNRR (di seguito, “**M6 - Salute**”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.
- c) In merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “**Amministrazione Titolare**”).
- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, “**Interventi**”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “**CIS**”) tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "**Soggetti Attuatori Esterni**").
- h) Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 – Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**") ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021.
- i) Previa pubblicazione del bando di gara **su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022**, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **20/07/2022** e pubblicato sulla stessa al n. **S141- 402342 del 25/07/2022**, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. **85 del 22/07/2022**, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016 , DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI**", (di seguito, la "**Procedura**").
- j) La suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "**Codice dei Contratti**"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "**Accordi Quadro**").
- k) I Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza.
- l) La Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito, i "**Sub-Lotti Prestazionali**") di seguito elencati:
- Sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, “**Servizi Tecnici**”);

- Sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei Contratti (di seguito, “**Servizi di Verifica**”);
 - Sub-lotto prestazionale 3: Lavori (di seguito, “**Lavori**”);
 - Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti di seguito, “**Lavori in Appalto Integrato**”);
 - Sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti (di seguito, “**Servizi di Collaudo**”);
- m) All’esito della Procedura, con provvedimento n. **0326951** del **10/11/2022**, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. **9 UMBRIA CIG: 9326923458**, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe.
- n) In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, “**Disciplinare Unico**”), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “**Cluster Assegnato**”).
- o) Il presente atto contrattuale costituisce pertanto l’Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. **9 UMBRIA CIG: 9326923458**.
- p) La Tabella allegata come *sub Allegato 1* al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico n. **9 UMBRIA CIG: 9326923458** e il Sub-lotto Prestazionale 4,
- l’elenco dei singoli Soggetti Attuatori Esterni, che si sono determinati a fare ricorso all’Accordo Quadro stipulato da Invitalia,
 - l’elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi la cui realizzazione è rimessa ai suddetti Soggetti Attuatori Esterni. Per ogni Cluster viene indicato l’importo relativo ai lavori in appalto integrato (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi nei Cluster Assegnati; nonché
 - gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster
- q) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

- r) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**Oda**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "**Contratti Specifici**") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4.
- s) A tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi.
- t) Con verbale sottoscritto in data **26/01/2023** Invitalia ha proceduto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all'esecuzione dell'Accordo Quadro, nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020.
- u) le note prot. n. 0145856 e n. 0145857 del 17 maggio 2023 con cui è stata comunicata l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del citato provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0326951 del 10 novembre 2022 in favore, tra gli altri, dell'operatore economico **RTI APULIA SRL (mandataria) - PAGANO SPA (mandante) GPA S.R.L. (progettista 1) - GEOL MARIA SERAFINA GAUDIANO (progettista 2)**;
- v) la stipula del contratto di Accordo Quadro, avvenuta in data 9 ottobre 2023 con l'Appaltatore originario per il lotto geografico 9 UMBRIA - CIG: 9326923458, Cluster AQ2 – Umbria – 1, costituito dai soli due interventi:
- Ospedale di comunità di Umbertide, identificato dal CUP: F88I22000510006, CIG: 9756909803;
 - Casa di comunità di Monteluca - Perugia CUP: F97H24001570006, CIG: B3F4AD94F1;
- w) che, rispettivamente in data 12 giugno 2023 e in data 14 novembre 2023, il Soggetto Attuatore Esterno USL UMBRIA 1 (di seguito, "**SAE**") ha sottoscritto l'Ordine di Attivazione e il relativo Contratto Specifico riferiti all'intervento Ospedale di comunità di Umbertide, identificato dal CUP: F88I22000510006, CIG: 9756909803;
- x) che, rispettivamente in data 20 novembre 2024 e in data 20 gennaio 2025 il SAE ha sottoscritto l'Ordine di Attivazione e il Contratto Specifico riferiti all'intervento Casa di comunità di Monteluca - Perugia, identificato dal CUP: F97H24001570006, CIG: B3F4AD94F1;
- y) la Delibera del Direttore generale n. 132 del 5 febbraio 2026, trasmessa dall'USL Umbria 1 e acquisita al prot. Invitalia n. 0034492 del 9 febbraio 2026, con cui il SAE ha disposto la risoluzione del contratto specifico relativo all'Ospedale di Comunità di Umbertide, CUP F88I22000510006, CIG 9756909803 a seguito dell'impossibilità di avviare i lavori a causa di persistenti inadempienze dell'Appaltatore originario per come meglio dettagliato nel provvedimento stesso;
- z) la Delibera del Direttore generale n. 138 del 5 febbraio 2026, trasmessa dall'USL Umbria 1 e acquisita al prot. Invitalia n. 0034487 del 9 febbraio 2026, con cui il SAE ha disposto la risoluzione



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



del contratto specifico relativo alla Casa della Comunità di Monteluca (Perugia), CUP F97H24001570006, CIG B3F4AD94F1 a seguito dell'impossibilità di avviare i lavori a causa di persistenti inadempienze dell'Appaltatore originario per come meglio dettagliato nel provvedimento stesso;

- aa) la Determina prot. n. 38116 dell'11 febbraio 2026, con cui Invitalia ha preso atto delle menzionate risoluzioni e, per l'effetto, ha disposto, ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro, nei confronti del predetto Appaltatore risultato inadempiente, la risoluzione dell'Accordo Quadro relativo al solo Sub – lotto prestazionale 4: Lavori in Appalto integrato, Cluster AQ2 – Umbria -1, inserito nell'ambito del lotto geografico 9 UMBRIA - CIG: 9326923458. In particolare, il predetto Accordo Quadro, Sub – lotto prestazionale 4: Lavori in Appalto integrato, Cluster AQ2 – Umbria – 1, stipulato in data 9 ottobre 2023, è costituito dai soli anzi indicati interventi:
- Ospedale di comunità di Umbertide, identificato dal CUP: F88I22000510006, CIG: 9756909803;
 - Casa di comunità di Monteluca - Perugia CUP: F97H24001570006, CIG: B3F4AD94F1;
- bb) la comunicazione di avvio del procedimento di interpello trasmessa l'11 febbraio 2026, tramite Piattaforma Telematica, all'operatore economico singolo S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., primo classificato in possesso della qualifica adeguata a coprire il Cluster AQ2 – Umbria – 1, in aderenza al meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 16 del Disciplinare unico di gara, unitamente alla richiesta di esprimere il proprio rifiuto o la propria accettazione del menzionato Cluster alle condizioni prescritte dall'articolo 110, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- cc) il rifiuto da parte dell'operatore economico singolo S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., trasmesso per il tramite della Piattaforma Telematica in data 11 febbraio 2026;
- dd) in considerazione dell'esito negativo di cui al punto elenco che precede, la conseguente individuazione dell'operatore economico collocato nella posizione utile immediatamente successiva (rappresentato dal RTI **Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)**);
- ee) la comunicazione di avvio del procedimento di interpello trasmessa il 12 febbraio 2026 tramite Piattaforma Telematica, all'operatore economico **RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)**, unitamente alla richiesta alla richiesta di esprimere il proprio rifiuto o la propria accettazione del menzionato Cluster alle condizioni prescritte dall'articolo 110, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- ff) il riscontro dell'operatore economico RTI **Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)** del 15 febbraio 2026, con cui lo stesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, ha trasmesso l'espressa accettazione di eseguire gli interventi afferenti al Cluster AQ2 - Umbria - 1 inserito nel Lotto Geografico 9 – Umbria – CIG: 9326923458, di titolarità dell'USL Umbria 1 in qualità di Soggetto Attuatore, per le parti rimanenti a seguito della risoluzione dei Contratti Specifici CIG: 9756909803 e CIG: B3F4AD94F1, disposte dal predetto Soggetto Attuatore Esterno rispettivamente con Delibera del Direttore generale n. 132 del 5 febbraio 2026 e con



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Delibera del Direttore generale n. 138 del 5 febbraio 2026 e della conseguente risoluzione dell'Accordo Quadro disposta da Invitalia con Determina prot. n. 38116 dell'11 febbraio 2026, nonché dichiarato di accettare il completamento dei lavori relativi ai summenzionati interventi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, in particolare applicando all'importo contrattuale residuo, per come risultante dal documento "Risoluzione contrattuale e Richiesta di scorrimento della graduatoria di gara", trasmesso dall'USL Umbria 1 in qualità di Soggetto Attuatore Esterno e acquisito al protocollo Invitalia n. 0034581 del 9 febbraio 2026, una percentuale di ribasso pari al 15,98100%, fermo restando gli obblighi e i termini previsti dal PNRR;

gg) in particolare, che la sopra indicata accettazione è stata presentata con riserva. L'operatore economico RTI **Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)** ha esplicitato le seguenti riserve:

" Posto che lo scrivente non ha ottenuto né la bozza di contratto che dovrà sottoscrivere, né il progetto esecutivo, né tantomeno il cronoprogramma dei lavori e tantomeno lo stato di consistenza delle lavorazioni eseguite dal precedente appaltatore, ritiene di poter manifestare il proprio consenso alle seguenti condizioni indispensabili: • 1) che sussista la concreta fattibilità tecnica dell'opera, nonché l'immediata cantierabilità del progetto esecutivo e che lo stesso non richieda alcun apporto integrativo da parte dell'appaltatore; • 2) che sussista un congruo finanziamento per l'ultimazione delle opere e per il ripristino dei danni determinati dal precedente affidatario, il cui onere non potrebbe in alcun caso essere imputato al nuovo affidatario; • 3) che vi siano delle tempistiche congrue e sufficienti per l'esecuzione dell'opera da ultimare."

hh) la nota prot. n. 0048203 del 20 febbraio 2026 di conclusione del procedimento di interpello, ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016, con cui Invitalia ha disposto di procedere con l'affidamento del Cluster AQ2 – Umbria – 1 in favore del **RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)**, alle condizioni indicate nella predetta comunicazione di avvio del procedimento di interpello, e con la sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro con il medesimo **RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)**, in sostituzione dell'Accordo Quadro risolto con il **RTI APULIA SRL (mandataria) - PAGANO SPA (mandante)** ;

ii) la trasmissione dello Stato di Consistenza redatto dal Direttore dei Lavori e del verbale di accertamento redatto dal Collaudatore, ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, relativo all'intervento Ospedale di Comunità di Umbertide CIG: 9756909803 e CUP: F88I22000510006 e acquisito al protocollo Invitalia n. 0113691 del 20 aprile 2026;

jj) la trasmissione dello Stato di Consistenza redatto dal Direttore dei Lavori e del verbale di accertamento redatto dal Collaudatore, ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, relativo all'intervento Casa della Comunità di Perugia - Monteluca CIG: B3F4AD94F1 e CUP: F97H24001570006 e acquisito al protocollo Invitalia n. 0113872 del 20 aprile 2026;



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



kk) che il **RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)** ha prodotto la necessaria documentazione, ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

ll) l'esito positivo delle verifiche condotte sul **RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante)** relativamente al possesso dei requisiti *ex lege* e previsti dalla *lex specialis*;

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
 - Il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 4 e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, con i relativi allegati;
 - Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
 - Gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
 - Le risposte alle richieste di chiarimento;
 - Il provvedimento di aggiudicazione;
 - Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, ai prezzi in vigore al momento dell'emissione dell'ODA, nell'ordine sotto riportati (i) Prezzari degli interventi su opere pubbliche a destinazione sanitaria delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa, (ii) Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa; (iii) Prezzari degli interventi su opere pubbliche a destinazione sanitaria delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti); (iv) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti) (iv) Prezzario DEI in vigore;
 - Allegato 1 (materialmente allegato): Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 4 nel Lotto Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.
4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori Esterni per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori Esterni ai sensi del presente Accordo Quadro.
5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "**Regolamento**"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC.
6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto **l'esecuzione di lavori in appalto integrato di cui al Lotto Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458 - Sub-lotto Prestazionale 4, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 4.**
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori Esterni affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore Esterno, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.

5. A seguito dell'emissione di un Oda da parte del Soggetto Attuatore Esterno, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'Oda stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore Esterno uno o più Contratti Specifici relativi a lavori in appalto integrato che riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore Esterno competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore Esterno non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un Oda.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori Esterni che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi 5.803.533,47 Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4, tiene conto sia dell'importo stimato dei lavori che dei servizi di progettazione. Tale valore complessivo si basa, **in primo luogo**, sul valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico 9 UMBRIA, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito "**Valore Massimo Stimato Lavori**"), maggiorato del 10% (dieci per cento), al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti dell'Accordo Quadro (di seguito, "**Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ**").
2. Il Valore risultante dagli stati di consistenza, citati nelle premesse, è pari a complessivi € 5.803.533,47 (Euro cinquemilioniottoctotremilacinquecentotrentatre/47), inclusi gli oneri della sicurezza, e corrisponde alla somma del costo dei lavori degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato del Lotto Geografico 9 UMBRIA.
3. L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

4. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori Esterni ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
5. Ogni Soggetto Attuatore Esterno può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
6. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 41 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino **30/06/2026**.
2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore Esterno sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore Esterno in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore Esterno emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici,



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



un OdA – secondo il modello allegato “**Allegato E**” al **Disciplinare Unico** - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).

2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, oltre all'eventuale Piano delle Indagini corredato dal relativo computo metrico, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
 - tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dal Soggetto Attuatore e/o Soggetto Attuatore Esterno;
 - le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4;
 - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4;
 - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
 - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
3. I Contratti Specifici saranno stipulati “**a corpo**” o “**a misura**”, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore Esterno all'atto dell'emissione dell'OdA.
4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.
6. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia.
7. I Soggetti Attuatori Esterni potranno occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'Intervento e nel rispetto di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo Quadro, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola “Z-1” del citato D.M. 17 giugno 2016. In tal caso, i relativi



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti. Resta ferma quanto previsto dal successivo articolo 7, paragrafo 4, del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 e dai relativi allegati.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.* (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

- 1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori Esterni conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.6. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori Esterni la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- 1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
2. Per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori Esterni, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
 3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
 4. L'Appaltatore riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore Esterno e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
 5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
 6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori Esterni ed Invitalia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



lotto Prestazionale 4.

2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 41 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4.
3. Per i singoli Contratti Specifici:
 - per quanto riguarda i lavori, il corrispettivo è determinato in base al prezzario individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico;
 - per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal "*compenso*" e dalle "*spese generali (spese e oneri accessori)*", laddove:
 - o il "*compenso*" per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico;
 - o le "*spese ed oneri accessori*" di cui all'art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. E' riconosciuto ai Soggetti Attuatori Esterni, nel rispetto di quanto sopra, la facoltà di individuare, indicandolo nell'OdA, l'effettivo importo da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto Specifico, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo Quadro.
4. Quanto alle eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilità.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro in appalto integrato affidato e delle effettive prestazioni



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità e di regolare esecuzione del lavoro in appalto integrato.

3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori Esterni.
6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore Esterno, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori Esterni.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 4.
2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro

1. Ogni singolo Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 6.1 del Sub-Disciplinare 1, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, anche se ivi non materialmente acclusi.
2. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12. b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 6.2 e 7 del Sub-Disciplinare 4.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore Esterno, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
2. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti.
3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4.

ARTICOLO 14 - RECESSO

1. Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore Esterno, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori in appalto integrato non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore Esterno.
4. Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
 - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore Esterno entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia;
 - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
3. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche di ordine generale e di ordine speciale previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di Invitalia e della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione di Invitalia, anche per conto dei Soggetti Attuatori Esterni interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.

5. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Invitalia non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che Invitalia e/o il Soggetto Attuatore Esterno dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
6. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, Invitalia escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
7. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
8. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardano:
 - a) **la mandataria**, il Soggetto Attuatore Esterno può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, recede dall'Accordo quadro.
 - b) **una mandante**, la mandataria, in alternativa, potrà:
 - b.1 indicare a Invitalia, al Soggetto Attuatore Esterno un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
 - b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.
2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, il Soggetto Attuatore Esterno e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, e il Soggetto Attuatore Esterno medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 4 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 4, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "Protocollo di Legalità" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore Esterno e la Prefettura – UTG competente, le clausole del suddetto "Protocollo di Legalità" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679" - disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare 4) - già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall'Amministrazione Titolare, in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro in appalto integrato, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Invitalia.
5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il presente atto, composto da n. 23 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:

- Articolo 3 – (Importo dell'Accordo Quadro)
- Articolo 6 – (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR)
- Articolo 7 – (Importo dei Contratti Specifici)
- Articolo 8 – (Modalità di pagamento e tracciabilità dei Contratti Specifici)
- Articolo 9 – (Varianti)
- Articolo 12 – (Garanzie e Polizze assicurative)
- Articolo 13 – (Penali)
- Articolo 14 – (Recesso)
- Articolo 15 – (Risoluzione dell'accordo Quadro)
- Articolo 17 – (Modifica della compagine)
- Articolo 18 – (Cessione dell'Accordo Quadro)
- Articolo 22 – (Miscellanea e Foro Competente)

INVITALIA

Il presente documento è firmato digitalmente da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

APPALTATORE RTP – BLASI COSTRUZIONI SRL (mandataria) - BURLANDI SRL (mandante)

Il presente documento è firmato digitalmente da SANTE BLASI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 4 nel Lotto Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458

SOGG ATTUATORE	ENTE SSR	CLUSTER	IMPORTO LAVORI (RISULTANTE DA STATO DI CONSISTENZA)	CUP	AGGIUDICATARIO
UMBRIA	USL UMBRIA N 1	AQ2 - UMBRIA - 1	1.838.810,70 €	F88I22000510006	BLASI COSTRUZIONI SRL
UMBRIA	USL UMBRIA N 1	AQ2 - UMBRIA - 1	3.964.722,77 €	F93D22000280006	BLASI COSTRUZIONI SRL
Totale			5.803.533,47 €		

Motivate osservazioni alla sottoscrizione dell'accordo quadro Lotto Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458 SUB Lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato nell'ambito della «procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri»

L'appaltatore con la presente esprime le motivate osservazioni alla sottoscrizione del contratto dell'accordo quadro Lotto Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458 SUB Lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato nell'ambito della «procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri» che si appunta su (i) le tempistiche di esecuzione, (ii) la sussistenza di fondi a copertura e (iii) la mancata trasmissione del progetto e del cronoprogramma.

1. Sulle tempistiche di esecuzione e sui fondi a copertura dell'intervento

La prima contestazione si appunta sulle tempistiche di esecuzione e sul finanziamento dell'intervento.

Lo scrivente operatore, al momento dell'accettazione con riserva dell'interpello risalente al 12.2.2026 aveva espressamente segnalato che la stessa fosse subordinata alla duplice condizione indispensabile (i) «che sussista un congruo finanziamento per l'ultimazione delle opere e per il ripristino dei danni determinati dal precedente affidatario, il cui onere non potrebbe in alcun caso essere imputato al nuovo affidatario» e (ii) «che vi siano delle tempistiche congrue e sufficienti per l'esecuzione dell'opera da ultimare».

Sta di fatto che nonostante la riserva così manifestata nell'accordo quadro sottoposto alla sottoscrizione dello scrivente esecutore si indica, all'art. 4, il termine di durata contrattuale alla data del 30.6.2026 e si fa riferimento unicamente ai finanziamenti del PNRR, non essendo invece menzionata alcuna modalità espressa di finanziamento dell'intervento dopo la prossima scadenza del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tuttavia, è pacifico che la scadenza dei fondi PNRR è fissata al prossimo 30.6.2026, senza ulteriori proroghe come previsto dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 19/2026 così come inserito dalla Legge di conversione n. 50 del 20.4.2026 a tenore del quale «1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data».

È altrettanto evidente che lo scrivente esecutore è impossibilitato ad eseguire l'intero ammontare dei lavori residui entro il termine di scadenza del 30.6.2026 come indicato all'art. 4 dell'accordo quadro.

Peraltro, manca ogni indicazione circa le modalità di rifinanziamento degli interventi dopo la scadenza del PNRR, come evidenziato nel successivo § 2.

Sicché le presenti osservazioni sono volte a sollecitare una modifica dell'accordo quadro, con la specificazione del nuovo termine di consegna (diverso da quello del tutto irrealizzabile del 30.6.2026).

In difetto di tali modifiche, lo scrivente RTI non assume alcuna responsabilità da ritardo e contesta sin d'ora penali o addebiti che la S.a. riterrà di formulare, non potendosi imputare a questo operatore le conseguenze dell'inadempimento del precedente appaltatore, anche in relazione al mancato completamento dell'intervento e dell'eventuale perdita dei fondi che ne dovesse derivare.

2. Sulla mancata indicazione delle modalità di rifinanziamento dopo la scadenza del PNRR

Come già anticipato nel precedente § 1, nell'accordo quadro sottoposto alla firma dello scrivente esecutore viene riportata quale unica forma di finanziamento quella mediante fondi PNRR.

Senonché è imminente la scadenza del PNRR in forza della già richiamata modifica del termine al prossimo 30.6.2026 – di cui all'art. 1, comma 1 bis, D.L. 19/2026 così come inserito dalla Legge di conversione n. 50 del 20.4.2026.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che l'indicazione della fonte di finanziamento costituisce uno specifico obbligo della S.a. dal cui mancato rispetto discende la responsabilità dell'Amministrazione che abbia dato corso all'appalto in assenza delle risorse economiche necessarie.

Nel caso di specie, il richiamo ai fondi PNRR non può dirsi più sufficiente, atteso che dopo il 30.6.2026, tali fondi non saranno più utilizzabili e l'appalto sarà a tutti gli effetti privo di finanziamento.

Sicché si chiede a codesta S.a. di conoscere, per il periodo successivo alla scadenza del PNRR, l'esatta linea di finanziamento, i capitoli di bilancio e gli enti erogatori, nonché l'esatta indicazione dei provvedimenti di finanziamento.

In assenza di tali dati, l'intera opera dovrà considerarsi priva di finanziamento ab origine senza che perciò possa essere ascritta alcuna responsabilità allo scrivente esecutore.

3. Sulla mancata consegna del progetto esecutivo e del cronoprogramma

Sempre in occasione dell'accettazione con riserva dell'interpello risalente al 12.2.2026, lo scrivente RTI aveva rappresentato di non aver ottenuto *«ottenuto né la bozza di contratto che dovrà sottoscrivere, né il progetto esecutivo, né tantomeno il cronoprogramma dei lavori e tantomeno lo stato di consistenza»*.

Sul punto si precisa che tali carenze documentali costituiscono un ulteriore elemento di incertezza nell'avvio delle lavorazioni che non può che ulteriormente riverberarsi sulle tempistiche.

Peraltro, è pacifico che alla luce della giurisprudenza costante come *«L'amministrazione committente, pertanto, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intransferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (cfr. Cass. Civ., n. 8779 del 31.5.2012). Pertanto, in tema di appalti pubblici i deficit, le lacune e gli errori del progetto esecutivo costituiscono inadempimento contrattuale della stazione appaltante, che ben potrà essere considerato grave ed idoneo a determinare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., principio ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui "negli appalti di opere pubbliche, il committente non solo è obbligato ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, ma è tenuto a cooperare con l'impresa appaltatrice al fine di consentirle di procedere regolarmente nell'esecuzione dei lavori; pertanto, la mancata adozione dei necessari atti di cooperazione e gli inadempimenti agli obblighi contrattuali*

e legali, ove costituiscano rilevante ostacolo alla regolare esecuzione dei lavori, possono configurare di per sé un grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 seg. c.c."

Nella legislazione vigente in materia di opere pubbliche, invero, la progettazione dei lavori è la prestazione principale se non esclusiva della Committente, sicché ogni deficienza e incongruenza esecutiva del progetto deve ricadere necessariamente sulla stazione appaltante e non può essere trasferita in capo all'appaltatore, a nulla rilevando che l'impresa abbia preso cognizione del progetto dando atto dell'esecutività dello stesso, non potendo tale dichiarazione costituire esclusione di responsabilità per inadempimento degli obblighi di progettazione» (cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. X, 29/02/2024, n. 2392 v. conf. ex Cass. sez. I, 18/04/2023, n. 10299, Cass. sez. I, 09/11/2018, n. 28799).

Sicché, pur avendo ricevuto lo stato di consistenza delle lavorazioni eseguite dal precedente appaltatore, mancano ancora tutti gli ulteriori dati progettuali e di cronoprogramma, sicché anche sotto tale profilo l'esecutore non assume alcuna responsabilità per i ritardi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione.

Roma, 19.5.2026

Blasi Costruzioni s.r.l.
quale mandataria del
RTI Blasi Costruzioni s.r.l. – Burlandi Franco S.p.a.
in persona del legale rappresentante p.t.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326923458

LOTTO GEOGRAFICO:9 UMBRIA

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.

CUP DELL'INTERVENTO: F97H24001570006

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO:

La sottoscritta Dott.ssa Ing. Federica Modesti, in qualità di Dirigente F.F. dell'U.O.C Progettazione, Manutenzione e Patrimonio dell'Azienda USL UMBRIA 1 (di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in PERUGIA, Via G.GUERRA N.17/21, Codice Fiscale/Partita IVA 03301860544,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, "**M6 – Salute**") e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (di seguito, "**PNC**") e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'Investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore REGIONE UMBRIA, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "**Soggetti Attuatori Esterni**");

ATTESO che l'amministrazione di REGIONE UMBRIA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'Azienda USL Umbria 1 quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento Casa della Comunità di Perugia Monteluca, finanziato a valere sulle risorse DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU PNRR M6.C1 -1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (di seguito, "**Intervento**");

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, all'uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**").

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria)- Burlandi Franco srl (mandante) - LOTTO GEOGRAFICO N. 9 UMBRIA CIG: 9326923458, IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4, il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)

Numero documento

Data

SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

Denominazione Azienda USL Umbria 1

CF 03301860544

Partita IVA 03301860544

Sede PERUGIA, VIA G.GUERRA 21

RUP intervento Dott.ssa Ing. Federica Modesti

Provvedimento di nomina
19/11/2025

Delibera n. 1276 del

Tel. 075/5412018

E-mail

federica.modesti@uslumbria1.it

PEC

aslumbria1@postacert.umbria.it

TARGET PNRR E PNC

AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE

COMPONENTE M6C1 INVESTIMENTO I1.1 (FONDI PNRR)

[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL'INTERVENTO IN OGGETTO]

COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET	TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
1	1.1	Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T
1	1.2.2	Centrali operative pienamente funzionanti	T2 2024	T
1	1.3	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T
2	1.2	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	T

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore Esterno ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

- a. compensi relativi alla progettazione calcolata ai sensi del D.M. 17/06/16 (parcelle);
- b. piano indagini e relativo computo metrico;
- c. quadro economico dell'intervento;
- d. progetto esecutivo approvato con delibera n. 0000121 del 31/01/2025 ;
- e. ;
- f. ;

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]

CATEGORIA	ID OPERE-DESTINAZIONE E FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/CATEGORIA (€)	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZIONE PRINCIPALE / SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						SECONDARIA
						PRINCIPALE
						SECONDARIA
						SECONDARIA
						SECONDARIA
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE						-
						-
						-
						-
TOTALE			0			

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:

[completare, se presenti indagini e/o rilievi]

Prezzario di riferimento:

REGIONE UMBRIA EDIZIONE 2023 APPROVATO CON DGR 49/2024

[specificare se le indagini saranno contabilizzate a corpo o a misura]

Le indagini a supporto della progettazione saranno contabilizzate a _ per un importo massimo pari a €

[completare la tabella e la descrizione dei lavori da eseguire]

	LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	DI CUI IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE / SCORPORABILI
CATEGORI PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	EDILIZIA	OG2	3.010.546,20	66.060,37	3.010.546,20		
	IMPIANTI	OG11	1.474.296,98	39.281,86	1.474.296,98		
	SICUREZZA				196.602,38		
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE							
	TOTALE				4.681.445,56	100%	

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO _____ REGIONE UMBRIA EDIZIONE 2023 APPROVATO CON DGR 49/2024 _____

	Ribasso	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
--	---------	-------------------------

Prestazioni lavori oggetto dell'ODA (€)	15,981%	
Costi della sicurezza da PSC/DUVRI	196.602,38	[NON SOGGETTO A RIBASSO] 196.602,38

IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA) €

DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI INDAGINI

Eventuale costo manodopera (€)
4039132,73

TERMINI

Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico	entro e non oltre il
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico	entro e non oltre il

CONDIZIONI GENERALI

Allegato n. 2al presente ODA

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI

Allegato n. _____ al presente ODA

[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore Esterno]

Termine per l'esecuzione dei lavori

360 GIORNI

DATA SCADENZE INTERMEDIE:

**AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN URGENZA
(ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)**

SI

NO

IMPORTO

SOPRALLUOGO PREVENTIVO

SI

NO

Modalità: [Attestazione]PREVIO ACCORDO CON IL RUP

Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il _____.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)

SI

NO

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di PERUGIA, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori]

DENOMINAZIONE E SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]
---	--	--	--	--	--

Mandataria						
Mandante 1						
Mandante 2						
Mandante 3						
Mandante 4						
		100%	100%	100%	100%	100%

Di ricorrere al **subappalto** per l'esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove di laboratorio, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con le condizioni e nei limiti meglio specificati nel Disciplinare Unico di gara e nel Sub-Disciplinare 1;

SI NO

In caso affermativo

[] %

Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

Specificare eventualmente le attività da subappaltare:

di ricorrere al subappalto per i lavori

SI NO

In caso affermativo

- 2 Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

[] %

Specificare eventualmente le attività da subappaltare:

In caso affermativo

Dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati per l'espletamento della prestazione ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

SI NO

Dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;

SI NO

Dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

SI NO

- 3 [Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;

- 4 Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;

SI NO

- 5 Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (**Sub Allegato 2**), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**") (**Sub Allegato 3**);

SI NO

- 6 Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;

SI NO

- 7 Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei

SI NO

principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

8 Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l’Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore; SI NO

9 Di accettare che il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto, elaborati dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della spesa e al quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica posto a base della presente Oda e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto non comporteranno un incremento del valore dei lavori tale da rendere detto valore superiore alle risorse a tal fine ammesse a finanziamento; SI NO

10 *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]* Di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. al presente ODA. SI NO

2) **SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

- a) dichiarazione attestante l’eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
- b) garanzia definitiva per l’esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 6.2 del Sub-Disciplinare 4 per un massimale non inferiore a € ;
- c) polizze assicurative previste dall’articolo 7 del Sub-Disciplinare 4 per un massimale non inferiore a € ;
- d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l’esecuzione del Contratto Specifico;
- e) *[solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo]* attestazione della presa visione dei luoghi;
- f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e l’escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 6.1 del Sub-Disciplinare 4 – Lavori in Appalto Integrato.

L’Operatore

Il Soggetto Attuatore Esterno

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico;



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 *“Case della Comunità e presa in carico della persona”*
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 *“Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)”*
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 *“Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”*

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 *“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”*
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI TODI

LOTTO GEOGRAFICO __ UMBRIA

CLUSTER ASSEGNATO AQ_ - UMBRIA - _

SUB LOTTO PRESTAZIONALE _ – LAVORI

C.I.G. CUP

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

L'anno 2026 ie con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge,

TRA

La Dott.ssa Federica Modesti _____ che, nella sua qualità di Dirigente F.F. della U.O. Attività Tecniche dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra n. 17/21, Codice Fiscale e Partita IVA

03301860544, a ciò delegato dal Direttore Generale F.F. con Delibera n. 0001176 del 29/09/2023, Azienda medesima di seguito nel presente atto denominata semplicemente “**Soggetto attuatore esterno**”;

E

il Sig. _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

(in seguito, “**Appaltatore**”);

(in seguito, congiuntamente “**le Parti**”);

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “**PNRR**”) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, “**PNC**”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La **Missione 6 “Salute”** del PNRR (di seguito, “**M6 - Salute**”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.
- c) In merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “**Amministrazione Titolare**”).
- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di seguito, “**Interventi**”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “**CIS**”) tra l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.
- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”).

Esterni”).

h) nell’ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, in qualità di Soggetto attuatore esterno degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 6. Component 1 – 1.1 – Casa della Comunità e presa in carico della persona, è previsto - *inter alia* - l’intervento di realizzazione della Casa della Comunità di Perugia Monteluca - CUP F97H24001570006, per il quale si è disposto quanto di seguito indicato:

- ✓ con D.G.R. n. 311 del 05/04/2024, la Giunta Regionale ha autorizzato questa Azienda sanitaria a procedere all’acquisto, da Prelios SGR S.p.A., dell’immobile denominato “Lotto F” ubicato nel complesso edilizio la Nuova Monteluca, al fine di potervi realizzare la Casa della Comunità di Perugia;
- ✓ con Delibera n. 0000723 del 25/06/2024, questa Azienda sanitaria ha disposto di stipulare presso l’ufficio secondario del Notaio Matilde Patrizia Leotta, in Perugia, via Mario Angeloni n.62, l’atto di accertamento dell’avveramento della condizione sospensiva e, quindi, dell’efficacia del trasferimento dell’immobile da Prelios S.G.R. S.p.A. “Fondo Umbria comparto Monteluca” all’Azienda USL Umbria 1;
- ✓ con nota prot. USL n.0121559 del 26/06/2024 e successivo aggiornamento prot. USL n.0124537 del 02/07/2024, è stata trasmessa apposita istanza di rimodulazione relativa alla linea di finanziamento ai fini della sostituzione dell’intervento contrassegnato dal CUP F93D2200028006 (Casa della Comunità di Perugia Via XIV Settembre) originariamente inserito nel Piano Operativo Regionale, con il nuovo intervento contrassegnato al CUP F97H24001570006;
- ✓ con DGR 841 del 28/08/2024, recante “PNRR MISSIONE 6 SALUTE. RIMODULAZIONE INTERVENTI. AGGIORNAMENTO DELLA DGR 19/06/2024, n. 576”, la Giunta Regionale ha aggiornato:
 - l’allegato n. 1 della DGR 19/06/2024, n. 576 con la presa d’atto e approvazione delle Schede Intervento aggiornate in base alle richieste di rimodulazione, ove *inter alia*, viene prevista la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia – Monteluca c/o l’immobile di proprietà di questa Azienda sanitaria, denominato “Lotto F” ubicato nel complesso edilizio la Nuova Monteluca;
 - l’allegato 2 della DGR 19/06/2024 n. 576, con la presa d’atto e approvazione dello schema di Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione regionale Salute e Welfare, in conseguenza delle rimodulazioni delle Schede di intervento;
 - con Delibera n. 0001374 del 09/12/2024 si è preso atto delle richieste di rimodulazione dei seguenti interventi edilizi del Programma Next Generation UE - PNRR:
 - nota Prot. USL n. 0121559 del 26/06/2024 e successiva integrazione prot. USL n. 0124537 del 02/07/2024, con cui questa Azienda sanitaria ha richiesto una rimodulazione degli interventi nell’ambito della Misura 6 Component 1 Investimento 1.1 CASE DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, proponendo la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia – Monteluca CUP F97H24001570006 c/o l’immobile di proprietà di questa Azienda sanitaria, denominato “Lotto F” ubicato nel

complesso edilizio la Nuova Monteluce, in sostituzione dell'intervento previsto c/o l'immobile ubicato in Via XIV Settembre CUP F93D22000280006;

- della nota Prot. USL n. 0127814 del 05/07/2024, con cui questa Azienda ha richiesto una rimodulazione degli interventi nell'ambito della Misura 6 Component 1 Investimento 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI, rilevata la necessità di incremento del finanziamento della COT SPOKE MODULO 2 di Perugia - CUP F93D22000350006, per un importo di € 1.850,00, proponendo di far fronte alla suddetta somma, mediante le economie da ribasso della COT HUB di Perugia - CUP F93D22000330005.

ATTESO che, ai fini della realizzazione dei lavori in questione, è stato disposto quanto di seguito indicato:

- ✓ con Delibera 808 del 12/07/2024 è stato affidato l'incarico professionale per l'adeguamento e l'aggiornamento del progetto definitivo per la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia-Monteluce a favore del raggruppamento temporaneo da costituire tra la società di progettazione Studio A s.s. (capogruppo) e l'ing. Roberto Radicchia (mandante), per l'importo offerto di 139.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- ✓ *in data 03/09/2024 è stato stipulato il relativo contratto acquisito al Reg. USL n. 268 del 16/09/2024 - CIG B267390BD0;*
- ✓ il progetto definitivo, opportunamente adeguato ed aggiornato tenendo debitamente conto dei lavori già parzialmente eseguiti a cura della precedente proprietà, è stato trasmesso dal Progettista in data 12/08/2024 e acquisito al prot. USL n. 0151514 e, successivamente, integrato con documentazione trasmessa in data 15/10/2024 e acquisita al prot. USL n. 0190860;
- ✓ con nota prot. USL n. 152741 del 13/08/2024 è stata convocata Conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da altre amministrazioni pubbliche;
- ✓ con nota prot. USL n. 0183471 del 04/10/2024, è stata trasmessa agli enti coinvolti la Determina Dirigenziale n. 002674 del 03/10/2024, che costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, adottata da questa Azienda, in qualità di "Amministrazione procedente" e che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati con nota Prot. n. 152741 del 13/08/2024;

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto segue:

- ✓ con Delibera n. 761 del 01/07/2022, questa Azienda sanitaria ha disposto di ricorrere agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR di propria competenza,

- ✓ nell'ambito della gara indetta da Invitalia: Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458, è stato affidato l'accordo quadro comprendente anche l'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi in favore del R.T.I. Apulia srl – Pagano spa, che ha offerto il ribasso del 15,981%,
- ✓ in data 09/10/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Invitalia e l'appaltatore;
- ✓ con Delibera n. 0001144 del 18/10/2024:
 - è stato approvato il il Progetto Definitivo da porre a base dell'appalto integrato dei lavori di completamento del recupero, ristrutturazione e miglioramento sismico dell'edificio in oggetto ove avrà sede la Casa della Comunità di Perugia - Monteluca - CUP F97H24001570006; progetto medesimo redatto sulla scorta dell'Elenco prezzi della Regione Umbria Edizione 2023 approvato con DGR 49/2024 e pubblicato sul BUR del 07.02.2024;
 - il RUP è stato autorizzato a trasmettere l'ODA (Ordine di attivazione dell'intervento) con contestuale avvio d'urgenza dello sviluppo progettuale dell'intervento, nei confronti dell'appaltatore RTI Apulia srl - Pagano spa - aggiudicatario dell'Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458; ODA medesimo propedeutico alla stipula del contratto di appalto integrato avente per oggetto la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 15,981%, di € 4.039.132,72, oltre oneri previdenziali e fiscali.
- ✓ con Delibera n. 1142 del 18/10/2024 è stato affidato l'incarico di collaudo statico nei confronti dell'ing. Nicola Carrassi;
- ✓ con nota Prot. USL n. 0196831 del 24/10/2024 è stato trasmesso l'ODA (Ordine di attivazione dell'intervento) con contestuale avvio d'urgenza dello sviluppo progettuale dell'intervento, nei confronti dell'appaltatore RTI Apulia srl - Pagano spa; ODA medesimo propedeutico alla stipula del contratto di appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 15,981%, di € 4.039.132,72, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- ✓ con nota acquisita al Prot. USL n. 0197885 del 28/10/2024, l'Impresa Apulia srl (Mandataria) ha trasmesso l'ODA debitamente sottoscritto;
- ✓ che in data 13/11/2024 si è tenuto un sopralluogo di **collaudo statico** del Collaudatore Ing. Nicola Carrassi relativamente alle opere realizzate a cura della precedente proprietà dell'immobile, alla presenza della Stazione Appaltante, dell'Ing. Paolo Giancotti progettista delle opere già eseguite, dell'Ing. Francesco Calì, in rappresentanza dell'impresa R.G. di Riccioni & C. sas esecutrice delle opere già poste in essere, dell'Ing. Maria Grazia Fatigati, in rappresentanza dell'ATI Apulia Srl-Pagano Spa, a conclusione della quale, nel verbale acquisito al prot. Usi n. 217454 del 26/11/2024, il collaudatore dichiara: *“che le opere in progetto sino ad allora eseguite sono state realizzate in conformità al progetto approvato e nel rispetto del D.M. 14.01.2008. **Pertanto, esprime un giudizio favorevole sulla corretta esecuzione delle opere strutturali fino ad oggi eseguite, per l'uso in base al quale è stata progettata l'opera.**”*;

- ✓ che con nota 219763 del 29/11/2024 il RUP, nelle more della consegna del progetto esecutivo - indicata come imminente dall'appaltatore/progettista - ha autorizzato Apulia Srl all'accesso all'area di cantiere, preordinata alla consegna dei lavori;
 - ✓ la documentazione relativa al progetto esecutivo redatto dall'appaltatore/progettista è stata acquisita al Prot. USL n. 0229701 del 12/12/2024 e n. 0010371 del 16/01/2025;
 - ✓ che in data **08/01/2025**, questa Stazione appaltante ha consegnato all'Appaltatore copia delle chiavi di accesso della recinzione esterna del cantiere affinché potesse essere dato seguito alle attività propedeutiche ad un rapido avvio dei lavori, successivamente alla consegna degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
 - ✓ con Delibera n. 62 del 20/01/2025 è stato approvato lo schema di contratto specifico dell'appalto integrato da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con Apulia srl, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Pagano spa, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 4.039.132,72, oltre IVA, costituito da € 140.083,93 per progettazione esecutiva, € 3.702.446,41 per lavori ed € 196.602,38, per costi della sicurezza;
 - ✓ la suddetta Delibera n. 0000062/2025 è stata trasmessa all'Appaltatore con nota prot. USL n. 0012597 del 20/01/2025;
 - ✓ in data 20/01/2025 il contratto specifico di cui sopra è stato stipulato e acquisito al Reg. USL n. 43 in pari data;
 - ✓ con Delibera n. 121 del 31/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo con opere di variante ex art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016, poiché nel corso della redazione del progetto esecutivo, l'appaltatore/progettista ha manifestato la necessità di introdurre lievi modifiche ed integrazioni di carattere strutturale ed impiantistico, rispetto alle previsioni del progetto definitivo approvato con Delibera n. 1144 del 18/10/2024, anche per conformare il progetto esecutivo alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo;
 - ✓ la suddetta Delibera rileva, *inter alia*, che:
 - l'incremento di spesa relativa ai lavori rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta del 15,981%, è pari ad **€ 128.741,97**, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge e, pertanto l'importo complessivo del contratto specifico viene rideterminato in **€ 4.167.874,69** oltre oneri previdenziali e fiscali, di cui € 3.831.188,38 per lavori, € 140.083,93 per progettazione esecutiva e € 196.602,38 per costi della sicurezza;
 - le somme necessarie per i maggiori oneri determinati dalle opere di variante trovano intera copertura nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione appaltante relative al finanziamento "PNRR-M6 C1.1.1 Case della Comunità (CdC) Casa della Comunità Monteluca Perugia", pari a € 5.536.023,20.
 - le maggiori lavorazioni non comportano alcun incremento del tempo di esecuzione dei lavori;
- i) in data 05/02/2025 è stato sottoscritto tra le parti e acquisito al Reg. USL N. 73 in pari data l'atto di sottomissione relativo alle opere in variante risultanti dalla redazione del progetto esecutivo, ove si conferma la durata dei lavori in 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come previsto nel contratto principale stipulato in data 20/01/2025 e acquisito al Reg. USL n.

43;

- j) in data 25/02/2025 è avvenuta la consegna dei lavori, come da verbale acquisito al prot. Usl n. 41183 in pari data e firmato senza riserve dall'impresa;
- k) con Delibera n. 138 del 05/02/2026 è stata disposta la risoluzione del contratto stipulato in data 20/01/2025 e acquisito al Reg. USL n. 43 in pari data, nonché dell'atto di sottomissione stipulato in data 05/02/2025 e acquisito al Reg. USL n. 73 in pari data, con l'ATI Apulia S.r.l.-Pagano S.p.a., risultata affidataria dell'appalto integrato avente per oggetto la progettazione e la realizzazione della *Casa della Comunità di Perugia Monteluca* (CIG B3F4AD94F1) nell'ambito della gara indetta da Invitalia "Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458 - Sub lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato", per grave inadempimento e ritardo rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto medesimo ed ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 60 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- l) con nota prot. Usl n. 0027502 del 06/02/2026 è stato chiesto ad Invitalia di procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di riassegnare i lavori precedentemente in capo al succitato raggruppamento temporaneo di imprese;
- m) in data 08/04/2026, come da Verbale acquisito al Prot. USL n. 0073826 del 09/04/2026, l'impresa ha liberato le aree di cantiere, come stabilito nel verbale di consistenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico _____ ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico prot. USL n. ____ e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
 - Il progetto esecutivo approvato con Delibera n. _____
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore Esterno.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico – e riguarderanno la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione a servizio della Casa della Comunità di Perugia - Monteluca, attraverso soluzioni ecosostenibili di *Nature Based Solutions*, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore Esterno da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'OdA prot. USL n. e relativi allegati:
3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. Ing. _____ e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ing. _____
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**"), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
9. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
10. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.
12. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di Todi.
13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L.

il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 15 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

4. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
5. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
6. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
7. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
8. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, co. 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto

specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

9. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
10. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
11. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
12. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
13. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 5-bis -(Obblighi specifici previsti dal Patto di Integrità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità.
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiere delle imprese*", senza riserva alcuna, il Patto di Integrità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.
4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.
 - 7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)**
 - a. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

- b. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- c. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la *“relazione di genere”* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la *“relazione di genere”* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- d. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la *“relazione di genere”* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- e. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- f. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- g. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 13 delle Condizioni Generali.

3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

5. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore è _____.
6. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
7. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: _____ Domicilio fiscale _____.
8. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a "**corpo**" ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. dddd) del Codice.
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi, al netto del ribasso del 15,981%, è pari ad € **3.964.722,77**, oltre IVA, costituito da € 3.768.120,39 per lavori ed € 196.602,38, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza e ogni attività operativa

e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.

Si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell'articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

6. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
7. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali:
 - il corrispettivo in acconto, come risultante dal registro di contabilità e dallo stato di avanzamento dei lavori, previo benessere all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore Esterno;
 - il corrispettivo a saldo, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
8. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
9. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:
11. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - Cognome e nome:

- Data e luogo di nascita:
 - Indirizzo di residenza:
 - Codice fiscale:
 - Cognome e nome:
 - Data e luogo di nascita:
 - Codice fiscale:
12. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
 13. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
 14. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico *ex* articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
 15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. 193/2022, costituita mediante Polizza Fidejussoria n. _____
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
3. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33 delle Condizioni Generali.
4. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. _____
5. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia

espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto.
2. Le prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore Esterno e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»*, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato *"Ministero della Transizione Ecologica"*).
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
 - l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
 - È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
 8. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno revocherà l'autorizzazione.
 10. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
 11. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
 12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il

Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

15. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno:

- nome del subcontraente;
- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1 ‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

- d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.
 4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
 5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.
 6. Ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente co. 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, il Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, co. 13, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, co. 6, dell'Accordo Quadro.
8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate

dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Divieto di cessione del contratto)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.
2. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che il Soggetto Attuatore Esterno, possa cedere il presente contratto a eventuali enti subentranti.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

7. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
8. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 – (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto

Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al completamento dei lavori.

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 25 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria.
2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovrà:
 - a) mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti *"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"*;
 - a) assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub-investimento Missione 6 *"Salute"* del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1 *"Case della Comunità e presa in carico della persona"*;
 - b) mostrare, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) al quale dovranno essere dati almeno lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
 - c) se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi."*

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le

spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.
 4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
 5. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
 6. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 7. Il contratto specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto .
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto , è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto , gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di

transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Perugia sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto, composto da n. 24 pagine oltre la presente fin qui, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per L'Impresa (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato
Dott. Ing.

(firmato digitalmente*)

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 29 – (Controversie e foro competente)

Per L'Impresa (firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la società di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento la società accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla società in quanto questa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare,

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di

protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà

il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

l'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo all'attività, tra l'Azienda USL Umbria 1 e STUDIO ASSOCIATO MDALAB di Arch. Jasmin Cherubini, Arch. Andrea Spiccallunto, Arch. Emanuele Tini, Geom. Santificetur Maurizio

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione o perdita del contratto;

escussione della cauzione di validità dell'offerta;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera del Direttore Generale n. 117/2018.

PNRR – M6.C1 CASA DELLA COMUNITÀ DI PERUGIA - MONTELUCE CUP F97H24001570006				
QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO				
A	LAVORI (A CORPO)			
A1	IMPORTO LAVORI a base di gara		€ 4.681.445,56	
A1.1.	<i>categoria d'opera OG2 = Manutenzione di immobili sottoposti a tutela [S.04 + E.22]</i>		€ 3.010.546,20	
A1.2	<i>categoria d'opera OG11 = Impianti tecnologici [IA.01 + IA.02 + IA.03 (ascensore compreso)]</i>		€ 1.474.296,98	
A2	RIBASSO OFFERTO (su punto B1) DEL	-15,981%	748.141,81 €	
A3	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO (B1 - B2)			€ 3.768.120,39
A4	Costi della sicurezza (Connessi al PSC e non soggetti a ribasso)			€ 196.602,38
IMPORTO TOTALE LAVORI				€ 3.964.722,77
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			€ 12.253,56
C2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Adeguamento ed Aggiornamento – CNPAIA e IVA comprese)			€ 176.363,20
C3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CNPAIA e IVA comprese)			€ 177.738,49
C4	IVA sui lavori	10%		€ 396.472,28
C5	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE		€ 233.274,20	€ 295.978,30
C5.1	<i>Oneri previdenziali (cnpaia 4%) su c5</i>	4,00%	9.330,97 €	
C5.2	<i>Iva 22% su prestazioni su C5</i>	22,00%	53.373,14 €	
C6	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IMPIANTISTICO E APE		70158,61	€ 89.017,24
C6.1	<i>Oneri previdenziali (cnpaia 4%) su C6</i>	4%	2806,3444	
C6.1	<i>Iva 22% su prestazioni C6</i>	22%	16.052,29 €	
C7	PROVE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E VERIFICHE TECNICHE			€ 10.614,00
C7.1	<i>Spese per prove accertamenti e verifiche</i>		8.700,00 €	
C7.2	<i>Iva 22% su spese per prove accertamenti e verifiche</i>	22%	1.914,00 €	
C8	INCENTIVO ART. 113 D.Lgs. 50/2016 - Delibera 102/2022 [1,8%x(5%+22%+12%+23)]			€ 50.888,56
C9	INGEGNERE INDIPENDENTE			€ 2.600,00
C9.1	<i>Spese per prestazioni ingegnere indipendente</i>		2.500,00 €	
C9.2	<i>Oneri previdenziali (cnpaia 4%) su ingegnere indipendente (punto C9)</i>	4%	100,00 €	
C.10	Lavori eseguiti contratto appalto integrato - nota Prot. USL n. 0080781 del 17/04/2026 (IVA compresa)			€ 69.374,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.281.300,43
C.11	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO			€ 5.246.023,20